



61029 URBINO (PU) – VIA RAFFAELLO N.28

Tel 0722/4041 - Fax 0722/2775

E-mail: info@ordineavvocatiurbino.it

P.E.C.: ord.urbino@cert.legalmail.it

Urbino, li 04 DIC. 2015

Prot. n. 490/2015

A TUTTI GLI ISCRITTI

Oggetto: Avvocati iscritti nell'elenco dei difensori d'ufficio

Cari colleghi,

visto il decreto legislativo n. 6/2015 e il Regolamento del CNF per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli Avvocati disponibili ad assumere le difese di ufficio si invitano gli Avvocati iscritti nell'elenco dei difensori d'ufficio a presentare al Consiglio dell'Ordine, **entro il 31 dicembre 2015**, la documentazione comprovante i requisiti di permanenza di cui alla lettera b) dell'art. 5 del suindicato regolamento cui si fa espresso richiamo, così da consentire a codesto Ordine di trasmettere tempestivamente al CNF proprio parere.

Di seguito sono riportate le norme di riferimento.

L'Ordine degli Avvocati di Urbino
Il Presidente Avv. Giuseppe Recupero



Art. 29 D.Lgs. 28 Luglio 1989 n. 271, così come modificato dal D. Lgs.n. 6/2015:

Ai fini della permanenza nell'elenco dei difensori d'ufficio sono condizioni necessarie:

- a) non avere riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all'ammonimento;
- b) l'esercizio continuativo di attività nel settore penale comprovato dalla partecipazione ad almeno dieci udienze camerali o dibattimentali per anno, escluse quelle di mero rinvio.

Il professionista iscritto nell'elenco nazionale deve presentare, con cadenza annuale, la relativa documentazione al Consiglio dell'ordine circondariale, che la inoltra, con allegato parere, al Consiglio nazionale forense. In caso di mancata presentazione della documentazione, il professionista è cancellato d'ufficio dall'elenco nazionale.

Regolamento CNF del 22 maggio 2015 art. 5

1. Ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 1-quater dell'art. 29 disp. att. c.p.p., così come da ultimo modificato dal decreto legislativo 30 gennaio 2015, n. 6 per la permanenza nell'elenco dei difensori d'ufficio sono condizioni necessarie:

- a) non avere riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento;
- b) l'esercizio continuativo di attività nel settore penale comprovato dalla produzione di documentazione attestante la partecipazione, nei dodici mesi precedenti, ad almeno 10 udienze penali, camerali o dibattimentali anche quale sostituto processuale e, tra queste, non più di due udienze quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. e non più di tre innanzi al Giudice di pace, con esclusione di quelle di mero rinvio;
- c) l'adempimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.